

**Relazione di Parere: relativa alla Richiesta
"Comunicazione di Valutazione dei Rischi del Sito Tecnologico"
effettuata da Vodafone Italia S.p.a.**

Cari Soci,
facendo seguito alla comunicazione ricevuta da parte di alcuni di Voi dal Gestore Vodafone Italia S.p.a. allegata in copia, con oggetto: "*Richiesta documento di Comunicazione dei Rischi Specifici, ai sensi del D.Lgs. nr. 81 del 09/04/2008, in materia di Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*", con la presente relazione di parere, si vuole definire e chiarire i seguenti quesiti:

- Che cos'è il documento "Comunicazione dei Rischi Specifici?";
- È legittima la richiesta di Vodafone Italia S.p.a.?

La "Comunicazione dei Rischi Specifici (CRS)" richiesta da Vodafone non è altro che una sintesi, dei rischi evidenziati dal "Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale", specifici per quel determinato "Sito Tecnologico".

In una macrovisione delle vostre aziende, il "DVR Aziendale Completo" sarà costituito da una sezione nella quale effettuate un'accurata valutazione rischi dei vs siti, oppure da un "DVR Aziendale", relativo alla vostra sede e da più "DVR Sito Tecnologico",

I siti o postazioni, sono a tutti gli effetti Unità Produttive, luoghi di lavoro, come definito l'Art. 2 punto t) del D.Lgs. 81/08, per le quali si ha l'obbligo non delegabile, da parte del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione. (Art. 17)

Il socio APpICE è tenuto, pertanto a redigere tale documento in forza dall'avere dipendenti che effettuano attività presso le Unità Produttive definite "Siti Tecnologici" o aziende in contratto d'appalto.

Fermo restando quanto esposto, ossia che il Datore di Lavoro deve effettuare la Valutazione dei rischi di ogni sito, vediamo di capire per quale motivo il locatore (socio APpICE), deve inviare al locatario (Vodafone), la valutazione dei rischi.

La locazione di immobile ad uso non abitativo di un "Sito Tecnologico", si differenzia dalla locazione Commerciale classica di un immobile ad esempio un capannone, dal fatto che il locatore concede non un immobile, ma bensì, uno spazio fisico, all'interno di una propria unità operativa.

La locazione di uno spazio all'interno di una vostra unità produttiva, si caratterizza dalla possibilità di accesso da parte di più soggetti e di conseguenza si rende necessaria la gestione dei Rischi Interferenziali.

La richiesta di Vodafone Italia S.p.a. è legittima nel momento in cui vi richiede la Valutazione dei Rischi Interferenziali, anche in forma di CRS, al fine di potere redigere la propria Valutazione. Il Vostro DVR non può e non deve sostituire la Valutazione di Vodafone in quanto, viene a decadere la figura del Datore di Lavoro a Voi non riconducibile.

Ritengo doverose sottolinearvi che quanto accade all'interno del sito tecnologico è in capo anche al Datore di Lavoro Locatario, per il semplice motivo di essere una vostra unità produttiva.

Caso diverso e non oggetto del presente parere, la situazione in cui il Locatario non ha dipendenti.

A disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti.

Castenedolo (BS), 30 novembre 2020

BT-GROUP S.r.l.
Sig. Savoldi Giorgio



STRABLA Consulting 81 S.r.l.
Geom. Generali Corrado

Geom. Generali Corrado


- Allegato: copia della Richiesta di Vodafone Italia S.p.a.



**SPETT.LE
Societa'**

**c.a. Responsabile Salute e Sicurezza
dei luoghi di lavoro**

Milano, li'30.09.20

OGGETTO: Richiesta documento di Comunicazione dei Rischi Specifici, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008, in materia di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

Vodafone Italia S.p.A. società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc con la presente **richiede il rilascio del Documento di Comunicazione dei Rischi Specifici e/o DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) o comunque di idonea documentazione relativa allo stato ed alla conformazione dei luoghi e/o delle potenziali interferenze, relative alle infrastrutture che ospitano gli impianti Vodafone di cui all'allegato elenco, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 1 let. b), comma 2 let. a) e let. b) e comma 3, art. 26, D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e successive modificazioni, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Di fatto Vodafone Italia S.p.A. non può essere attualmente a conoscenza dell'eventuale intervenuta modifica dei luoghi/ambiente e/o di altre attività eseguite dalla vs. società o da altri soggetti nell'ambito del vs. ciclo produttivo di messa a disposizione di aree, spazi e servizi sulle vs. infrastrutture (unità produttive) dell'allegato elenco che ospitano le antenne ed apparati di Vodafone.

Si ricorda che la redazione del Documento di Comunicazione dei Rischi Specifici o del DUVRI secondo il contesto lavorativo, costituisce obbligo in capo alla società che ha la disponibilità giuridica dei luoghi e comunque sul datore di lavoro inteso quale (comma 1 articolo 2 D.Lgs n.81/2008) *"... soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".*

Pertanto, il datore di lavoro *" in caso di affidamento di lavori o servizi .. all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva .. nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi "*, ai sensi dell'art. 26 comma 1, let b) D.lgs. n. 81/2008, *" .. fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono*

destinati ad operare ” ai lavoratori delle imprese appaltatrici o ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.lgs. n. 81/2008, promuove il coordinamento dei diversi datori di lavoro elaborando “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.

Pertanto, la scrivente Società chiede di ricevere il suddetto documento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente richiesta.

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria vodafone.rental@mail.vodafone.it.

In attesa di cortese riscontro, si porgono

Distinti Saluti

p.p.Vodafone Italia S.p.a.

Ing. Fabio Benussi

H&S Vedor Management Manager



*Per le comunicazioni del caso si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta ordinaria:
vodafone.rental@mail.vodafone.it.*